

Trasferimento di quote sociali e trascrizione

Italia - Tribunale di Bologna

Trust - trust interno - legittimità - trasferimento di quota societaria a trustee - iscrizione nel Registro delle Imprese

Tribunale di Bologna, Giudice del Registro, V. De Robertis, 16 giugno 2003
[Fabrizio Sertori c. Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna]

Il nostro Stato, ratificando la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ha inteso esplicitamente introdurre nel nostro ordinamento la figura del trust.

Il Conservatore del Registro delle Imprese, richiesto di iscrivere il trasferimento di quote di srl da un cittadino italiano a un trust da questi istituito in Italia (c.d. "trust interno"), può solo verificare che il trust presenti le caratteristiche specifiche dell'istituto e che esista la legge straniera alla quale il soggetto disponente ha sottoposto il trust.

L'art. 13 della Convenzione, secondo il quale un trust interno può non essere riconosciuto, è una norma di chiusura, che ribadisce che non possono essere riconosciuti quei trust che costituiscano frode alla legge, siccome volti a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento italiano.

Il trasferimento di quota di srl a un trustee comporta che questi ne acquisisca la proprietà e deve essere iscritto nel Registro delle Imprese.

Testo del Decreto

Visto il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese in data 30 aprile 2003 avverso la iscrizione di atto istitutivo di "Trust" relativo alla Sped International s.r.l.;

Letto il reclamo depositato in data 13 maggio 2003 dalla predetta società e la documentazione integrativa depositata il 3 giugno successivo,

Ritenuto in fatto:

La società reclamante ha chiesto la iscrizione del trasferimento di quote sociali convenuto con atto istitutivo di trust rep. n. 48506/14028 notaio dott. Fabrizio Sertori del 19.3.03 e il Conservatore ha rifiutato la iscrizione deducendo:

1. che in base all'art. 13 della legge n. 364/1989 portante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985" non sarebbe ammesso dall'ordinamento italiano riconoscimento automatico dell'istituto, ma solo limitatamente ai trusts connotati da effettivo elemento di internazionalità;

2. che non potendosi riconoscere un trust domestico, ignoto all'ordinamento nazionale, tale istituto si porrebbe in contrasto con norme imperative del nostro ordinamento e, in particolare, con l'art. 2740 c.c. che stabilisce la responsabilità del debitore "con tutti i suoi beni presenti e futuri";

3. che data la affermata invalidità dell'atto istitutivo del trust tale vizio si ripercuoterebbe anche sull'atto di trasferimento ciò in conformità a precedenti giurisprudenziali menzionati (Trib. S. Maria Capua Vetere 1.3.99 e 14.7.99, Tribunale di Belluno 25.9.02);

4. che, in ogni caso, il trust interno contrasterebbe con il principio del *numerus clausus* dei diritti reali e quindi con norma di ordine pubblico del nostro ordinamento.

Il reclamante, con ampio e articolato ricorso ha contrastato tutte le argomentazioni addotte dal Conservatore producendo numerose decisioni in contrasto con quelle menzionate e instando per la iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.

Osserva:

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

Deve premettersi, come osservazione ovvia, che con il riconoscimento della convenzione adottata a L'Aja in data 1.7.85 il nostro stato ha inteso esplicitamente introdurre nel nostro ordinamento la figura del trust che costituisce istituto giuridico proprio dei paesi di Common Law del tutto ignoto al nostro diritto, in-

dividuando da un lato la legge applicabile (artt. 6-9), dall'altro la riconoscibilità nel nostro ordinamento (artt. 11-14), nonché i requisiti minimi per il riconoscimento (artt. 3-5) e le caratteristiche fondamentali (art. 2).

E pure in via di premessa e ai fini di individuare eventuali limiti al riconoscimento deve considerarsi che il trust come configurato nell'art. 2 trova gli unici ostacoli discendenti dagli artt. 16, 21 e 22 (richiamati dall'art. 26) in ordine a possibili riserve dello stato aderente alla Convenzione che in sede di ratifica abbia formulato, appunto, le riserve previste dalle menzionate norme; queste, nel caso di specie, lo stato italiano non ha inteso formulare.

Tanto precisato gli argomenti addotti dal Conservatore non appaiono fondati proprio sulla legge invocata, perché se mai, l'unico controllo da eseguire, da parte del Conservatore, è soltanto quello della presenza delle caratteristiche specifiche dell'istituto che sono date: a) dalla esistenza di un atto tra vivi o mortis causa (art. 2, primo comma); b) dall'attuato trasferimento dei beni al trustee per un fine specifico (art. 2, primo comma); c) dalla segregazione dei beni (art. 2 lett. a) e dalla loro intestazione al trustee (art. 2 lett. b); d) dalla indicazione dei poteri di quest'ultimo (art. 2 lett. c); e) dalla risultanza del trust da atto scritto e del carattere volontario della sua costituzione (art. 3).

Fatto tale esame l'unica verifica residua per il Conservatore pare essere il con-

Nota:

Riproduciamo il testo del decreto dal suo originale. Pubblichiamo qui di seguito il provvedimento di rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna.

Nel prossimo numero pubblicheremo l'atto istitutivo del trust che ha dato origine alla vicenda giudiziaria.

trollo che esista "la legge scelta dal costituente" a mente dell'art. 6, perché costituisce ovvia osservazione che tale legge non potrà mai essere quella italiana che l'istituto non conosce pur avendone recepito la struttura e regolamentato proprio sulla base di scelta rimessa al costituente la legge applicabile al *trust convenzionale* che lo stato aderente si impegna a riconoscere (art. 11) senza esclusioni.

Ed allora occorre verificare se, nel caso di specie, sussista qualche elemento specifico di contrarietà all'ordinamento italiano posto dalla legge di ratifica stessa (art. 13) ovvero più generale di contrarietà all'ordine pubblico (art. 16 legge 31.5.95 n. 218 e 1343 c.c.).

Ritiene questo giudice che non sussista alcuna violazione del disposto di cui all'art. 13 che pare costituire norma di chiusura della convenzione. Tale norma afferma soltanto che lo stato italiano "non è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a stati che non prevedono l'istituto del trust". Poiché nel caso di specie gli elementi costitutivi del trust appartengono al nostro ordinamento sarebbe inammissibile riconoscere il c.d. trust domestico o interno.

Peraltro una rigida applicazione del principio, dovendosi prescindere per un momento se la disapplicazione possa competere ad organo amministrativo come il Conservatore, ovvero al Giudice del Registro che costituisce soltanto l'organo che vigila sulla tenuta del registro stesso, e non piuttosto al giudice investito della cognizione di una controversia attinente al rapporto costituito, porterebbe a conseguenze aberranti, anche perché nel vigore dell'art. 25 disp. prel. cod. civ. si riteneva ammissibile la scelta della legge competente a regolamentare un rapporto obbligatorio da parte dei contraenti al di fuori di ogni possibile collegamento con la situazione contrattuale delle parti. Ed allora l'unica possibilità di interpretazione logica dell'art. 13 non è quella di porre detto articolo in conflitto con l'art. 6 ("il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente") o con l'art. 11 ("un trust costituito in conformità alla legge specificata ... dovrà essere riconosciuto come trust") bensì piuttosto di considerare la norma di chiusura anche ultronea per ribadire che pos-

sono non essere riconosciuti quei trust che costituiscano frode alla legge siccome volti a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui devono operare.

Pertanto occorre valutare che nel nostro ordinamento vige il principio dell'autonomia privata (art. 1322 c.c.); che la scelta di legge straniera regolatrice del trust costituisce una necessità che discende dalla insussistenza di tale istituto nel nostro diritto; che, infine l'art. 13 in esame vuole porsi nell'alveo del principio posto dall'art. 1344 c.c. che sanziona con la nullità il contratto in frode alla legge. Nel caso di specie la semplice scelta della legge applicabile non appare in alcun modo effettuata per il raggiungimento di un risultato equivalente a quello che una norma imperativa vuole evitare, bensì finalizzata esclusivamente e necessariamente ad individuare la legge applicabile in conseguenza della mancanza di regolamentazione originale dell'istituto nel diritto interno.

Ma vi è di più; a corroborare tale interpretazione sovviene da un lato la considerazione che "ove fossero individuati elementi ostativi tout court, verrebbe a cadere qualsiasi effetto al riconoscimento che lo stato italiano ha operato all'istituto del trust" (Decreto Trib. Bologna 18.4.00), dall'altro la considerazione, con indubbi profili di incostituzionalità, per cui mentre allo straniero sarebbe consentito il riconoscimento regolamentato da diritto straniero del trust costituito in Italia, al cittadino sarebbe precluso di avvalersi dell'istituto stesso nel suo paese.

Senza poi dover trascurare che, anche a livello interpretativo, le norme in esame debbono essere applicate in aderenza a quella che appare una tendenza chiaramente espressa dal legislatore italiano con la introduzione, peraltro scaglionata nel tempo, di nuove norme regolatrici la materia societaria (D.L. 17 gennaio 2003 n. 6). Dalla attuata riforma del diritto societario può trarsi con certezza il principio della libertà delle clausole statutarie costituendo l'ostacolo di norme imperative la eccezione e trovando specifica regolamentazione – in cui si esprime un *favor legislatoris* – il riconoscimento di patrimoni separati o di destinazione nell'ambito dei quali può essere inquadrato il trust.

Proseguendo, ulteriormente, nella valutazione di eventuali specifici elementi di contrarietà con l'ordinamento italiano deve negarsi qualsiasi possibilità di con-

trasto del riconoscimento del trust con il principio posto dall'art. 2740 c.c..

Un conflitto tra il principio della responsabilità patrimoniale del debitore con tutti i suoi beni e la segregazione in cui si sostanzia il trust non confligge con principi inderogabili di ordine pubblico perché nel nostro ordinamento vi sono altri istituti in cui la limitazione della responsabilità può attuarsi e nessuno ha mai dubitato della loro legittimità, salvo particolari circostanze in cui rilevi un tentativo di frode alla legge ovvero venga sancita la inefficacia dell'atto per la tutela della *par condicio creditorum* nella ricorrenza di istituti a tutela dei creditori stessi. Basta pensare ad esempi – che si possono trarre dalla dottrina che si è occupata specificatamente dell'effetto della segregazione – all'ipotesi di cui all'art. 1707 c.c. (che sottrae all'azione esecutiva dei creditori del mandatario i beni che questi abbia acquisito a nome proprio nel mandato senza rappresentanza) o alla disciplina del fondo patrimoniale (art. 170 c.c. per cui solo i creditori per obbligazioni sorte per i bisogni della famiglia possono agire sui beni del fondo), oltre che a tutte le ipotesi riconosciute in materia societaria dal già menzionato decreto legislativo n. 6/2003 (artt. 2447-bis, 2447-decies).

D'altra parte se tale effetto (la segregazione) non fosse possibile non avrebbe avuto senso riconoscere il trust per il quale l'effetto tipico è proprio quello indicato, tra gli altri dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 364/1989.

Né il richiamo al *numerus clausus* dei diritti reali può legittimare il rifiuto di iscrizione.

In proposito la indagine deve correttamente partire dalla legge prescelta per regolamentare l'istituto, quella di Jersey, che dispone il trasferimento dei beni dal costituente al trustee, cosicché risulta pacifico che con la convenzione i beni siano stati trasferiti essendone diventato titolare proprio il trustee.

Ora tale situazione, che la iscrizione vuole rendere nota ai terzi, non si pone in contrasto né con l'art. 832 c.c., perché il diritto del proprietario di godere del bene ben potrebbe esprimersi con la consapevole volontà di non goderne affatto, sia perché nell'ambito del principio di tutela dell'autonomia privata già da tempo vengono riconosciute forme di proprietà assolutamente peculiari rispetto al concetto tradizionale (multiproprietà). In ogni caso di

fronte all'esigenza sentita dallo stesso legislatore di ratificare una convenzione internazionale proprio al fine di introdurre l'istituto del trust ignoto alla nostra tradizione giuridica, quello che deve rilevare è da un lato la rispondenza dell'istituto nuovo alle caratteristiche già esaminate *supra*, dall'altro l'esigenza che il trust e i partecipanti alla convenzione siano resi conosci-

bili ai terzi in conformità con le esigenze di pubblicità e di trasparenza che il registro delle imprese deve fornire con la iscrizione di fatti giuridici che, ai fini del servizio che è proprio del registro (art. 2188 c.c.), debbono obbligatoriamente essere eseguiti.

Pertanto il reclamo deve essere accolto con ogni consequenziale statuizione nei confronti del Conservatore.

P.Q.M.

Visto l'art. 2189 c.c.,

Ordina al Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna di procedere all'iscrizione del trasferimento di quote sociali di s.r.l. al trustee in conformità a quanto richiesto dal notaio rogante dott. Fabrizio Sertori con l'atto del 19 marzo 2003 rep. n. 48506/14028.